



# Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia

## A.C. 245 e abb.-A

dossier n° 19 /1 - 5 agosto 2013 - Elementi per l'esame in Assemblea

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	245 e abb.-A
Titolo:	Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia
Date:	
approvazione in Commissione:	2 agosto 2013

### Contenuto

L'**articolo unico** del testo unificato delle proposte di legge C. 245 (*Scalfarotto*), C. 280 (*Fiano*) e C. 1071 (*Brunetta*) intende contrastare le discriminazioni fondate su omofobia e transfobia novellando la legge 654/1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di New York del 1966 e la c.d. legge Mancino (L. 205/1993), normative che attualmente costituiscono l'ossatura della legislazione italiana di contrasto alle discriminazioni.

In particolare, la **legge 654/1975**, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966, all'articolo 3 sanziona le **condotte di apologia, istigazione e associazione finalizzate alla discriminazione**. Analiticamente, l'articolo 3 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato:

[Quadro normativo vigente](#)

- chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 1, lett. a): reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro;
- chiunque, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 1, lett. b): reclusione da 6 mesi a 4 anni;
- chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 3: reclusione da 6 mesi a 4 anni); chiunque promuove o dirige tali organizzazioni, associazioni (comma 3: reclusione da 1 a 6 anni).

Il **decreto-legge 122/1993** (convertito dalla **legge 205/1993**) - sostituendo l'art. 3 della citata legge 654/1975 - ha provveduto ad inasprire le pene per i delitti previsti dalla stessa legge e ha introdotto (articolo 1) pene accessorie in caso di condanna (dall'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività all'obbligo di permanenza in casa entro orari determinati; dalla sospensione della patente di guida o del passaporto al divieto di detenzione di armi, al divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale).

Inoltre, facendo costante rinvio alle fattispecie di cui all'art. 3 della legge 654/1975, l'articolo 2 del decreto-legge ha previsto sanzioni penali per:

- chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli di tipo razzista, o basati sull'odio etnico, nazionale o religioso propri o usuali delle organizzazioni di cui all'art. 3 della legge n. 654/1975 (art. 2, comma 1: reclusione fino a 3 anni e multa da 103 a 258 euro);
- chiunque acceda ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche con gli emblemi o i simboli sopra citati (art. 2, comma 2: arresto da 3 mesi ad un anno).

Infine, il decreto-legge ha introdotto (articolo 3) la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico: per qualsiasi reato - ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'ergastolo - commesso per le finalità di discriminazione di cui alla legge n. 654/75, la pena viene aumentata fino alla metà. In caso di concorso di circostanze, il comma 2 stabilisce che il giudice non può ritenere le attenuanti equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante della finalità di discriminazione e che le eventuali diminuzioni di pena devono essere calcolate sulla pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Tale principio non opera rispetto all'attenuante della minore età (di cui all'art. 98 del codice penale).

Il **testo unificato** elaborato dalla Commissione Giustizia, al **comma 1**, novella l'articolo 3 della legge 654/1975, inserendo tra le **condotte di istigazione, violenza e associazione finalizzata alla discriminazione** anche quelle fondate sull'omofobia o sulla transfobia. Conseguentemente, il provvedimento punisce:

[Contenuto del testo unificato](#)

- con la **reclusione fino a un anno e 6 mesi o la multa fino a 6.000 euro** chi «*istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi*» fondati sull'omofobia o transfobia. L'inserimento delle parole «o fondati sull'omofobia o transfobia» al termine della lettera a) interessa pertanto l'ipotesi dell'istigazione o commissione di atti di discriminazione, mentre non interessa la fattispecie di "propaganda" di idee fondate sulla omofobia o transfobia, contenuta nella prima parte della disposizione;
- con la **reclusione da 6 mesi a 4 anni** chi in qualsiasi modo «*istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi*» fondati sull'omofobia o transfobia;
- con la **reclusione da 6 mesi a 4 anni** chiunque *partecipa - o presta assistenza - ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi fondati sull'omofobia o transfobia*. Tali formazioni sono espressamente vietate dalla legge. La pena per coloro che le promuovono o dirigono è la **reclusione da 1 a 6 anni**.

I **commi 2 e 3** dell'articolo 1 novellano la citata legge Mancino (L. 205/1993), aggiungendo la discriminazione fondata sull'omofobia o transfobia nel titolo del provvedimento e nella rubrica dell'articolo 1.

Come accennato, la legge 205/1993, all'art. 1, comma 1, ha sostituito proprio l'art. 3 della legge 654/1975. L'intervento sulla rubrica dell'articolo 1 della "legge Mancino" chiarisce adesso che **sono applicate** anche ai condannati a seguito di condotta fondata sull'omofobia o transfobia le **pene accessorie** previste dalla stessa legge. Si tratta dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, dell'obbligo di permanenza in casa entro orari determinati; della sospensione della patente di guida o del passaporto, nonché del divieto di detenere armi e di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale.

## Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione Giustizia ha avviato l'esame delle proposte di legge il 6 giugno scorso.

Si ricorda che nella XVI legislatura per ben tre volte la Commissione giustizia della Camera ha avviato l'esame di proposte di legge di iniziativa parlamentare volte a contrastare le discriminazioni fondate su motivi di omofobia e transfobia, svolgendo un'ampia attività istruttoria e conoscitiva. Nei primi due casi è stata l'Assemblea ad approvare pregiudiziali di costituzionalità, che hanno bloccato il successivo iter dei provvedimenti; nell'ultimo caso è stata la stessa Commissione giustizia ad approvare un emendamento interamente soppressivo del testo sottoposto.

A seguito dell'inserimento delle proposte di legge nel calendario dell'Assemblea, il 9 luglio i relatori (On.li Scalfarotto e Leone) hanno presentato un testo base dal contenuto più ampio rispetto a quanto ora all'esame dell'Assemblea.

In particolare, il testo proposto dai relatori definiva le espressioni *orientamento sessuale e identità di genere*, eliminava la pena alternativa della multa per i delitti della legge 654/1975 e stabiliva l'applicabilità delle disposizioni di contrasto alle discriminazioni «anche in materia di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima». Prevedeva inoltre che con la sentenza si potesse imporre al condannato per discriminazione la pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività.

Sono stati, poi, gli stessi relatori a presentare il 22 luglio scorso l'emendamento 1.500, approvato dalla Commissione, che sostituisce l'art. 1 del testo base e sopprime tutte le altre disposizioni.

## I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La Commissione Affari Costituzionali ha espresso il 2 agosto parere favorevole con una condizione e due osservazioni. In riferimento alla prima:

1) valutato con attenzione e ponderazione quanto stabilito dal testo in esame, tenendo conto di quanto evidenziato in premessa, con particolare riguardo al rispetto degli articoli 3, 21, 25 e 27 della Costituzione, relativamente alla necessità di dettagliare e specificare la condotta di istigazione, quale elemento discrezionale della semplice opinione, si chiede che

a) all'articolo 1, comma 1, prima della lettera a), sia aggiunta la seguente:

0a) al comma 1, alle lettere a) e b), le parole: "istiga a commettere o commette" sono sostituite con le seguenti: "apertamente istiga a commettere o commette";

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), sia aggiunta la seguente:

b-bis) al comma 3, le parole: "l'incitamento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aperto incitamento";

Le osservazioni sono state, invece, le seguenti:

a) si tenga conto che quanto stabilito dal testo potrebbe prefigurare una situazione normativamente differenziata rispetto ad altre situazioni analogamente meritevoli di tutela, in cui si commettono delitti contro la persona in ragione delle condizioni personali, così violando il principio di uguaglianza e la giurisprudenza delle Corti europee;

b) in tale percorso, si tenga conto dell'applicabilità agli elementi introdotti dell'aggravante generale "motivi abietti o futili" di cui all'articolo 61, n. 1, del codice penale.

Analogo parere favorevole è stato espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione Europea il 24 luglio. La Commissione ha auspicato, nel parere, l'introduzione di una disposizione volta a emendare l'articolo 3 della c.d. legge Mancino al fine di estendere le circostanze aggravanti ivi previste anche per i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio in relazione all'identità od orientamento sessuale della vittima.

La Commissione Affari Sociali, considerato che nel corso dell'esame degli emendamenti presso la Commissione giustizia sono state espunte dal testo disposizioni che investivano direttamente gli ambiti di competenza della Commissione Affari Sociali, ha espresso nel parere del 30 luglio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

